

(N. 1022)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1955

Aumento del fondo speciale di riserva della « Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia ».

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, dispone che gli istituti di credito fondiario, tenuti all'osservanza di un limite massimo nell'emissione delle proprie cartelle, possono emettere i titoli stessi sino alla concorrenza di 20 volte il proprio patrimonio.

Ne consegue che gli istituti del genere, vicini a raggiungere detto limite, debbono provvedere ad aumentare il proprio capitale o fondo di dotazione per non trovarsi costretti ad interrompere la propria attività sospendendo la emissione delle cartelle.

Il caso ricorre, in particolare, per la « Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia ».

Il Consiglio di amministrazione del suddetto Banco ha pertanto deliberato di procedere all'aumento del « fondo speciale di riserva » (fondo di dotazione) della Sezione, mediante l'utilizzo di somme già all'uopo accantonate in bilancio.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella seduta del 28 ottobre 1954, ha autorizzato l'aumento stesso.

Si è, quindi, predisposto l'unito disegno di legge per elevare da lire 350 milioni a lire 500 milioni il « fondo » precitato.

Si confida che non mancherete, onorevoli colleghi, di dare la vostra approvazione all'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, aumentato a lire 350 milioni con legge 15 maggio 1954, n. 229, viene ulteriormente elevato a lire 500 milioni, mediante trasferimento della somma occorrente dagli accantonamenti straordinari già compresi in bilancio.